



**COMUNE DI CHIURO**  
PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. **10** Registro Deliberazioni

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **Marzo**, alle ore **20.45**, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, si è riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e Decreto Sindacale n. 7/2020, in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano collegati al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.ri:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI
SIMONINI ELENA	Vice Sindaco / Consigliere	SI
CHIESA WALTER	Assessore / Consigliere	NO
MAFFINA DANILO	Consigliere	SI
DELLA VALLE ARNALDO	Consigliere	NO
REDAELLI GIOVANNA	Consigliere	SI
PUSTERLA CORRADO	Consigliere	SI
AMONINI FRANCESCO	Consigliere	SI
FACCINELLI LUCA	Consigliere	SI
ABORDI GIANPIERO	Consigliere	SI
DELLA VEDOVA TAMARA	Consigliere	NO
		Presenti: 8 Assenti 3

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANSONI ANNALISA.  
Il Sig. MAFFEZZINI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, mediante collegamento in videoconferenza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 738, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con il quale:

- è stata abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 la "nuova IMU" come disciplinata dai commi dal 739 al 783 del medesimo art. 1 della L. n. 160/2019, che pur non si discosta di molto dall'Imposta Municipale finora applicata;

Considerato che:

- il comma 738 e successivi della Legge di bilancio 2020 attuano, di fatto, l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva con l'intento di operare una semplificazione, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo una duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti;
- il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi;

Preso atto che la "nuova" **IMU - Imposta Municipale Propria**, è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (non si applica sull'abitazione principale e relative pertinenze) e la normativa ed il Regolamento comunale disciplinano nel dettaglio l'applicazione di tale imposta, ivi compresa la determinazione delle aliquote massime e minime applicabili dall'ente;

Visti i commi 756 e 757, dell'art. 1, della L. 160/2019 i quali dispongono:

- comma 756 *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato."*
- comma 757 *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."*

Vista la Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 prot. 4897 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU, la quale precisa che la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Accertato che al momento dell'approvazione di questa delibera non è ancora stato adottato alcun decreto che disciplini le modalità di elaborazione del prospetto delle aliquote e pertanto, come evidenziato nella risoluzione 1/DF del 18/02/2020 "solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere

la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.04.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento della Imposta Municipale propria (IMU), che disciplina l'applicazione dell'imposta nel Comune di Chiuro, ed in particolare quanto disposto dall'art. 11;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-bis dell'art. 106, il quale prevede il differimento al 31 gennaio 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il decreto in data 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno il quale ha ulteriormente differito l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021);
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato per il corrente anno, come sopra indicato al 31.03.2021;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488 – Finanziaria 2002, in virtù del quale: *“..... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della nuova IMU (imposta che “assorbe” anche la Tasi vigente fino al 31.12.2019) tenuto conto della necessità di assicurare il mantenimento del gettito raggiunto fino al 2019 con l'applicazione della doppia imposizione (Imu e Tasi) e di conseguenza il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile dell'Area Economica finanziaria e amministrativa, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8  
Consiglieri astenuti: n. 0  
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. 0

## **DELIBERA**

1) Di applicare, per le motivazioni citate in premessa, per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU):

## IMU – Imposta Municipale Propria

### 1) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

La definizione di abitazione principale e relative pertinenze è disciplinata dal comma 741, dell'art. 1, della L. n.160/2019 e dal regolamento comunale.

Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dal comma 740 della L. 160/2019, sono inoltre equiparate all'abitazione principale, come previsto anche dal Regolamento Comunale:

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze - **Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali.**

**Aliquota di base stabilita dalla normativa per le sole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9 e loro pertinenze**

**0,5%**

(zero virgola cinque per cento)  
gettito interamente devoluto al Comune

**DETRAZIONI:** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### 2) UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA "A" (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) CONCESSE DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DI UN DIRITTO REALE IN USO GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI, I QUALI LE OCCUPANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE GLI STESSI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA NELL'ABITAZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE GRATUITA

**Aliquota applicata**

**0,555%**

(zero virgola cinquecentocinquantacinque per cento)  
gettito interamente devoluto al Comune

### 3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA (art. 1 c. 750 L. 160/2019)

**Aliquota azzerata**

**0,0%**

### 4) IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (art. 1 comma 751 Legge n. 160/2019 – Beni Merce)

**Aliquota di base stabilita dalla normativa**

**0,1%**

(zero virgola uno per cento)  
gettito interamente devoluto al Comune

5) AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
<b>Aliquota applicata</b>
<b>0,985%</b> (zero virgola novecentoottantacinque per cento)
- per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D il gettito è così ripartito: a) l'aliquota di base dello 0,76% è di intera competenza dello Stato <b>b) <u>il differenziale di aliquota dello 0,225% è di intera competenza del Comune</u></b>
- per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili il gettito ad aliquota dello 0,985% <b><u>è interamente di competenza del Comune</u></b>
Ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2019, <b><u>sono esenti dall'imposta i terreni agricoli</u></b> ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' <a href="#">articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984</a> , sulla base dei criteri individuati dalla <a href="#">circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993</a> , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2) Di prendere atto di quanto disposto dal comma 747 della medesima Legge n. 160/2019 in merito ai comodati d'uso:

*“La base imponibile è **ridotta del 50 per cento** nei seguenti casi:*

*a) – b) .... omissis*

*c) “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.”*

3) Di precisare, per quanto sopra esposto, che:

- l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso, **cioè aliquota dello 0,555 per cento**, mantiene i medesimi requisiti per l'accesso degli anni scorsi: pertanto viene applicata limitatamente alle categorie A e viene chiesta la presentazione di un'autodichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti senza richiedere alcun contratto di comodato (scritto o verbale);

- qualora il comodante (soggetto passivo dell'imposta) fosse in possesso anche dei requisiti di cui alla lettera c), comma 747, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, nell'effettuare i conteggi IMU per l'esercizio 2021 applicherà, inoltre, l'abbattimento del 50% della base imponibile sull'immobile censito in categoria A; per le eventuali pertinenze, censite in categoria catastale C2, C6 e C7 e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, applicherà l'aliquota di base dello 0,985 per cento e l'abbattimento del 50% della base imponibile.

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica finanziaria e amministrativa tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni.

5) Di prendere atto che al momento dell'approvazione di questa delibera non è ancora stato adottato alcun decreto che disciplini le modalità di elaborazione del prospetto delle aliquote di cui al comma 756 e 757 della Legge di bilancio 2020 e che pertanto, come evidenziato nella risoluzione 1/DF del

18/02/2020, “solo in seguito all’adozione del decreto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”.

6) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.

7) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio di previsione 2021/2023.

Il Presidente, considerata l’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 8  
Consiglieri astenuti: n. 0  
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. 0

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L..



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 10**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi - Informatizzazione**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi - Informatizzazione)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/03/2021

Il Responsabile di Settore

Patrizia Fancoli

## Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Fancoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
MAFFEZZINI TIZIANO

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

MAFFEZZINI TIZIANO;1;15038770  
PANSONI ANNALISA;2;205077

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2021





**COMUNE DI CHIURO**  
PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15/03/2021**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 19/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 19/03/2021

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 19/03/2021

Il Segretario Comunale  
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;205077